

Serie Ordinaria n. 17 - Giovedì 28 aprile 2016

D.G. Agricoltura

D.d.s. 20 aprile 2016 - n. 3472**Programma di sviluppo rurale 2014 - 2020 - Rettifica del decreto n. 2992 del 4 aprile 2016 di approvazione del bando 2016 dell'operazione 13.1.01 «Indennità compensativa per le aree svantaggiate di montagna»**

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA DI MONTAGNA E DELL'UTILIZZO SOSTENIBILE DEI TERRENI AGRICOLI

Visto il decreto n. 2992 del 4 aprile 2016 «Programma di Sviluppo Rurale 2004-2020 - Approvazione del bando 2016 dell'operazione 13.1.01 'Indennità compensativa per le aree svantaggiate di montagna'»;

Considerato che l'impegno generale di cui al par. 3 del Bando Domande 2016, costituente l'allegato 1 al suddetto decreto «Proseguire l'attività agricola all'interno dei comuni svantaggiati di montagna (allegato A) per i 2 anni solari successivi a quello di presentazione della domanda di aiuto» si riferisce a tutte le tipologie colturali, come previsto dalla scheda di misura del PSR 2014-2020 dell'operazione 13.1.01;

Preso atto che nella tabella 1 del Bando Domande 2016 l'impegno generale di cui sopra è riferito solo alle tipologie colturali «Pascolo» e «Vigneto» a causa di mero errore materiale nella predisposizione della tabella medesima;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla rettifica del decreto n. 2992/2016 modificando la tabella 1 del Bando Domande 2016 come da allegato 1, composto di n. 1 pagina, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Vista la l.r. n. 20 del 7 luglio 2008 e successive modifiche e integrazioni e in particolare l'art. 17 che individua le competenze dei dirigenti, nonché i provvedimenti organizzativi della X legislatura;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura/U.O. individuate dalla d.g.r. n. 87 del 29 aprile 2013 e dal decreto del Segretario Generale n. 7110 del 25 luglio 2013;

DECRETA

recepite le premesse:

1. di rettificare il decreto n. 2992 del 4 aprile 2016 di approvazione del bando 2016 dell'Operazione 13.1.01 «Indennità compensativa per le aree svantaggiate di montagna» modificando la tabella 1 come da allegato 1, composto di n. 1 pagina, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di attestare che il presente atto è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

3. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della Direzione Generale Agricoltura.

Il dirigente
Alberto Lugoboni

— • —

TABELLA 1			
SISTEMA AGRICOLO	TIPOLOGIA CULTURALE	IMPEGNI SPECIFICI PER TIPOLOGIA CULTURALE	IMPEGNI GENERALI
Zootecnico estensivo e/o non zootecnico con colture foraggere	Pascolo (*)	<div>1. Pascolamento di animali di specie bovina/bufalina, ovina e caprina e di equidi con un rapporto UB/ha fra 0,2 e 2</div> <div>2. Gestione diretta del pascolo</div> <div>3. Il carico minimo di 0,2 UB/ha, riferito all'anno di presentazione della domanda, deve essere conseguito con bestiame detenuto dal richiedente e appartenente al codice di allevamento intestato al medesimo richiedente.</div> <div>4. Periodo minimo di pascolamento di 45 giorni, anche non continuativo</div>	Proseguire l'attività agricola all'interno dei comuni svantaggiati di montagna (allegato A) per i 2 anni solari ¹ successivi a quello di presentazione della domanda di aiuto.
	Prato permanente	1. Garantire almeno uno sfalcio annuale	
Seminativi	Prato da vicenda	1. Garantire almeno uno sfalcio annuale	
Viticultura specializzata	Vigneto	1. Mantenere in buone condizioni le piante con un equilibrato sviluppo vegetativo e limitare la diffusione delle infestanti	
Frutticoltura specializzata	Frutteto Oliveto Castagneto	1. Mantenere in buone condizioni le piante con un equilibrato sviluppo vegetativo e limitare la diffusione delle infestanti	

(*) La conduzione del pascolo deve essere svolta direttamente dal titolare dell'impresa richiedente o da un salariato o coadiuvante familiare della stessa.

¹ L'attività deve proseguire almeno fino al 31 dicembre dei 2 anni successivi all'anno di presentazione della domanda.